

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**F.I. 7/21 – Aggiornato al 01 gennaio 2021**

Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell’art.16 della legge 108/1996 recante disposizioni in materia di usura, del titolo VI del T.U. Bancario e successive modifiche, della Circolare di Banca d’Italia n.285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, relativa alle disposizioni di vigilanza per le Banche, delle disposizioni in materia di “trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, emanate da Banca d’Italia in data 30 settembre 2016.

**In caso di attività di mediazione relativa al credito immobiliare al consumatore si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel paragrafo 3 da pagina 2 a pagina 5.**

**INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO**

Denominazione società:	Polaris Srl
Capitale Sociale	Euro 50.000,00 i.v.
Sede legale	Via G. di Vittorio 6, 26013 Crema (Cr)
P.IVA, C.F.	01616570196
C.C.I.A.A. di Cremona – R.E.A.	N° 01616570196, CR – 187502
Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi presso O.A.M.	M354 del 29/09/2015
Rappresentante legale	Dott. Stefano Marconi
Indirizzo e-mail	<a href="mailto:polarisfinance@pec.it">polarisfinance@pec.it</a> ; <a href="mailto:segreteria@polaris-group.it">segreteria@polaris-group.it</a>

**INFORMAZIONI SUL COLLABORATORE**

Nome e Cognome	
Numero di iscrizione elenco OAM	Polaris Srl. M. 354
Indirizzo	
Mail	
Telefono	

**Le informazioni sopra riportate possono essere verificate sul sito dell’Organismo Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi (OAM) [www.organismo-am.it](http://www.organismo-am.it) nella sezione Elenchi, Mediatori Creditizi.**

### 1) CARATTERISTICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

- E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 128 undecies TUB;
- Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al punto 1 nonché attività connesse e strumentali;
- Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza. L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di Banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia.

### 2) RISCHI

L'attività di mediazione non garantisce la positiva conclusione della mediazione ovvero la concreta concessione ed erogazione del finanziamento. Né la predetta mediazione garantisce la concessione del finanziamento nei modi e nei tempi richiesti.

### 3) INFORMATIVA SPECIFICA SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO AL CONSUMATORE

#### INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE

##### a. CHE COS'È IL CREDITO IMMOBILIARE

Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata varia da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni.

Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o rifinanziare contratti di credito immobiliare già ottenuti per le stesse finalità.

Il credito immobiliare può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario". Il cliente rimborsa il credito con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

##### b. I TIPI DI CREDITO IMMOBILIARE E I LORO RISCHI

###### Finanziamento a tasso fisso

Il tasso di interesse e l'importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

###### Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto (ad. Es. Euribor, Eurirs, etc.)

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate, determinato dall'incremento del parametro di indicizzazione rilevato periodicamente.

**F.I. 7/21 – Aggiornato al 01 gennaio 2021** 2

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

#### **Finanziamento a tasso misto**

Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile (o viceversa) a scadenze e/o a condizioni stabilite nel contratto. Il contratto indica se questo passaggio dipende o meno dalla scelta del cliente e secondo quali modalità la scelta avviene.

Vantaggi e svantaggi sono alternativamente quelli del tasso fisso o del tasso variabile.

Il tasso misto può essere consigliabile per chi al momento della stipula preferisce non prendere ancora una decisione definitiva sul tipo di tasso.

#### **Finanziamento a due tipi di tasso**

Il contratto è suddiviso in due parti: una con il tasso fisso, una con il tasso variabile.

Il doppio tasso è consigliabile a chi preferisce una soluzione intermedia tra il tasso fisso e il tasso variabile, equilibrando vantaggi e svantaggi di ciascuno.

**Si consiglia di prendere visione della Guida pratica "Comprare una casa. Il mutuo ipotecario in parole semplici" disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), su [www.polarisholding.it](http://www.polarisholding.it) e sul sito del finanziatore.**

### **c. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

Comprendono la provvigione e ogni altro onere, commissione o spesa del contratto di mediazione creditizia (ivi incluse, ad esempio, le spese di istruttoria, le spese postali, ecc.), comunque denominati, gravanti sui clienti, anche con riferimento a quelli da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto e le eventuali penali. Comprendono inoltre anche quelle relative a servizi o prodotti accessori ai servizi di mediazione creditizia se la loro fornitura è connessa, anche su base opzionale, a questi ultimi.

Si informa il cliente che oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca ed eventuali penali. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione.

Il valore del TAEG, previsto dall'art.2 della legge sull'usura n.108/96, relativo alle rispettive classi di operazione omogenee, può essere consultato in sede e sul sito internet [www.polaris-group.it](http://www.polaris-group.it)

L'intermediario del credito, su richiesta del cliente, fornisce a quest'ultimo informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore.

Nel caso in cui Polaris e l'istituto erogante siano legati da convenzione e che la stessa preveda da parte dell'intermediario finanziario il riconoscimento a Polaris di un compenso sulle pratiche andate a buon fine, sussistendo particolari condizioni, il contratto di mediazione potrà essere anche stipulato a costo zero per il cliente.

#### **Spese a carico del cliente**

Il compenso che il cliente riconosce a Polaris srl per il servizio prestatore è pari ad una percentuale calcolata sull'importo deliberato dalla banca o dall'intermediario finanziario e varia da una percentuale minima di 0% (zero%) ad una percentuale massima del 5% (cinque%) in ragione della tipologia di pratica intermediata. In ogni caso il cliente è adeguatamente e tempestivamente informato sull'importo provvigionale previsto prima della stipula del contratto. La provvigione, nella medesima percentuale pattuita, sarà dovuta anche nel caso in cui il Cliente accetti il finanziamento di un importo eventualmente minore o maggiore di quello richiesto e/o a condizioni diverse da quelle indicate dall'incarico. Il diritto alla provvigione del mediatore creditizio si intende maturato all'atto dell'avvenuta delibera della Banca o dell'intermediario finanziario di concessione del finanziamento dell'importo richiesto a nulla rilevando successivi rifiuti o rinunce del Cliente alla

conclusione del finanziamento. La corresponsione di detto compenso, come sopra determinato, potrà avvenire al momento dell'erogazione tramite bonifico bancario sulle coordinate del mediatore da questo fornite.

#### **Tabella riepilogativa**

- Provvigione massima riconosciuta dal cliente per contratto di mediazione: 5%
- Penale massima per le attività descritte nel contratto di mediazione 1% del capitale del finanziamento richiesto
- Altre spese:
  - sono a carico del cliente le spese di istruzione e gestione della pratica a beneficio dell'Ente finanziatore prescelto nonché le eventuali spese assicurative a copertura dell'immobile, di perizia, le spese notarili e le imposte come per legge. Dette spese sono dovute indipendentemente dalla conclusione del contratto, in caso di avvenuta delibera da parte del finanziatore;
  - sono a carico del cliente eventuali altre spese di istruttoria o garanzia esposte dagli intermediari finanziari direttamente al cliente per la conclusione della pratica.

Polaris informa il cliente, che per la stessa operazione, riceverà dal finanziatore un compenso relativo al servizio offerto, e che tale importo è contenuto nel PIES, Prospetto informativo europeo standardizzato, rilasciato dal finanziatore in fase successiva.

#### **Altre spese non incluse nel TAEG**

Sono a carico del cliente anche le spese documentate dal mediatore creditizio (spese postali, bolle, visure catastali, visure protesti, etc.) che devono essere interamente rimborsate dal cliente, ove sostenute, indipendentemente dalla conclusione dell'affare ex art.1756 codice civile.

#### **Tempi di erogazione**

Polaris informa il cliente che tra la presentazione della documentazione al finanziatore e la stipula del contratto con lo stesso il tempo massimo che intercorre è di giorni 180.

#### **Estinzione anticipata e reclami**

Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento con un preavviso di almeno 14 giorni senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

Il cliente ha diritto di presentare un reclamo così come indicato nel punto. 4 paragrafo h. del presente documento.

#### **4) CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI MEDIAZIONE**

- a. Finalità che regolano l'incarico di mediazione creditizia:** il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di una banca o intermediario finanziario per la concessione ovvero erogazione di un finanziamento.

**F.I. 7/21 – Aggiornato al 01 gennaio 2021 4**

- b. Conferimento dell'incarico di mediazione creditizia:** le principali clausole che regolano l'incarico di mediazione creditizia sono le seguenti:
- La durata dell'incarico è stata contrattualmente stabilita in mesi 6, alla scadenza di detto termine il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato senza necessità di disdetta da entrambe le parti;
  - l'incarico al mediatore viene conferito dal cliente in forma esclusiva;
  - il cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta;
- c. Diritti ed obblighi del cliente:** il cliente può recedere dall'incarico senza penalità e senza specificarne il motivo entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione dello stesso dandone comunicazione al mediatore creditizio a mezzo raccomandata A/R. Il Cliente ha l'obbligo di dichiarare:
- che i dati, le notizie e la documentazione dallo stesso forniti corrispondono al vero; a tale proposito, il Cliente esonera il Mediatore Creditizio da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, ritardata o inadeguata consegna della documentazione e delle informazioni indispensabili per l'istruttoria della richiesta di finanziamento; la manleva si estende alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate a seguito delle richieste del Mediatore Creditizio, rispetto a cui unico responsabile è il Cliente.
  - di non essere a conoscenza di segnalazioni nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia o in CRIF, protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare ovvero coobbligato. O, nel caso di sussistenza di dette circostanze, farne apposita dichiarazione;
  - di esonerare il Mediatore Creditizio da ogni responsabilità circa la veridicità dei documenti ad esso affidati per l'istruttoria della pratica connessa all'incarico.
  - di non aver in corso altri contratti di mediazione creditizia; se così non fosse è obbligato a palesare tale circostanza. In caso di falsa dichiarazione, essa si considera giusta causa di risoluzione dell'incarico con effetto immediato al momento della emersione della falsa dichiarazione
- d. Obblighi del mediatore creditizio:** Il Mediatore Creditizio deve compiere l'attività pre-istruttoria adeguandola al profilo economico del Cliente ed all'entità del finanziamento richiesto; deve comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere l'attività di mediazione rispettando tutte le disposizioni normative in materia di trasparenza e deve impegnarsi a rispettare il segreto professionale e le disposizioni in materia di protezione dei dati personali ed in materia di antiriciclaggio, approntando ed applicando tutti gli adempimenti prescritti da dette disposizioni normative.
- e. Esoneri di responsabilità mediatore creditizio:** il cliente prende atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato delle Banche e degli intermediari finanziari anche nell'ipotesi di mancata concessione del finanziamento richiesto così come per le eventuali altre operazioni strumentali e/o connesse allo stesso. Il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto responsabile per l'omessa e/o ritardata consegna dei documenti del cliente qualora quest'ultimo non vi provveda tempestivamente, comunque, non oltre giorni 7 (sette) dalla richiesta. Altresì il mediatore creditizio non sarà responsabile circa la veridicità ed autenticità delle informazioni, dati, notizie e documenti forniti dal Cliente.

**f. Inadempienze contrattuali e penali:** il Cliente sarà tenuto, oltre a rimborsare ex art. 1576 del codice civile, le spese sostenute dal mediatore se pattuite contrattualmente, al pagamento di una penale pari al 50% (cinquanta%) del compenso di mediazione pattuito e salvo il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 codice civile ad esclusione dei finanziamenti richiesti sotto forma di prestito personale, cessione del quinto, delega di pagamento, prestito al consumo o assicurazioni non abbinate al finanziamento. Su tali finanziamenti al Cliente non potrà essere applicata alcuna penale.

La penale è prevista nelle seguenti ipotesi:

- revoca dell'incarico prima della sua naturale scadenza, salvo quanto previsto dall'art. 9;
- rinuncia al finanziamento prima del completamento dell'iter di approvazione da parte dell'Ente erogante incaricato;
- errate informazioni fornite al Mediatore Creditizio circa le garanzie reali e personali offerte, ovvero impossibilità di loro acquisizione imputabile al Cliente;
- consegna al Mediatore di documentazione falsa e/o contraffatta;
- falsa dichiarazione in merito alla sottoscrizione di precedenti contratti di mediazione creditizia;
- violazione del patto di esclusiva.

**g. Foro Competente:** nel caso in cui sorgano delle controversie in relazione all'incarico di mediazione, salvo il caso in cui cliente sia un consumatore per cui si applica il Codice del Consumo ed il foro competente è quello del luogo di residenza del cliente, il Foro competente esclusivo sarà quello pattuito fra le Parti e risultante dall'incarico stesso.

**h. Mezzi di tutela stragiudiziale a disposizione del Cliente:** Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R alla sede di Polaris srl di Via G. Di Vittorio, 6 – 26013 Crema (CR) o in via telematica all'indirizzo pec: [polarisfinance@pec.it](mailto:polarisfinance@pec.it). Il mediatore deve rispondere entro 30 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il cliente si deve rivolgere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure al mediatore.

## CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Tipologia di Finanziamento	Provvisori di mediazione spettanti al mediatore creditizio da parte del Cliente
<b>Mutuo</b>	Il compenso che il cliente riconosce a Polaris srl per il servizio prestato è pari ad una percentuale calcolata sull'importo deliberato dalla banca o dall'intermediario finanziario e varia da una percentuale minima di 0% (zero%) ad una percentuale massima del 5% (cinque%). Il cliente è adeguatamente e tempestivamente informato sull'importo provvisoriale previsto prima della stipula del contratto. La provvigione, nella medesima percentuale pattuita, sarà dovuta anche nel caso in cui il Cliente accetti il finanziamento di un importo eventualmente minore o maggiore di quello richiesto e/o a

F.I. 7/21 – Aggiornato al 01 gennaio 2021 6

	condizioni diverse da quelle indicate dall'incarico. Il diritto alla provvigione del mediatore creditizio si intende maturato all'atto dell'avvenuta delibera della Banca o dell'intermediario finanziario di concessione del finanziamento dell'importo richiesto a nulla rilevando successivi rifiuti o rinunce del Cliente alla conclusione del finanziamento. La corresponsione di detto compenso, come sopra determinato, potrà avvenire al momento dell'erogazione tramite bonifico bancario sulle coordinate del mediatore da questo fornite
<b>Cessione del Quinto dello Stipendio; Cessione del Quinto della pensione; Delegazione di pagamento ex art. 1268 e 1269 C.C.;</b> <b>Prestito Personale; Carte di Credito.</b>	Le provvigioni di mediazione spettanti al mediatore creditizio che il cliente dovrà versare sono pari a 0,00(zero/00)
<b>Leasing; Factoring; Garanzie Fidi.</b>	Il compenso dovuto è pari ad una percentuale sull'importo deliberato dalla banca o dall'intermediario finanziario.
<b>Polizze Assicurative non abbinata ai prodotti finanziari</b>	Le provvigioni di mediazione spettanti al mediatore creditizio che il cliente dovrà pagare variano da una percentuale minima di 0% (zero%) ad una percentuale massima del 12% (dodici%). Il cliente è adeguatamente e tempestivamente informato sull'importo provvigionale previsto prima della stipula del contratto.

<b>Tipologia di Finanziamento</b>	<b>Spese a carico del Cliente documentate dal mediatore creditizio e a questo dovute</b>
<b>Mutuo</b>	Spese documentate dal mediatore creditizio (spese postali, bolle, visure catastali, visure protesti, etc.) che devono essere interamente rimborsate dal cliente, ove sostenute, indipendentemente dalla conclusione dell'affare ex art.1756 codice civile.
<b>Cessione del Quinto dello Stipendio; Cessione del Quinto della pensione; Delegazione di pagamento ex art. 1268 e 1269 C.C.;</b> <b>Prestito Personale; Carte di Credito.</b>	<u>Non vi sono spese del cliente a carico del mediatore creditizio ed a questo dovute.</u>
<b>Leasing; Factoring; Garanzie Fidi.</b>	Spese documentate dal mediatore creditizio (spese postali, bolle, visure catastali, visure protesti, etc.) che devono essere interamente rimborsate dal cliente, ove sostenute, indipendentemente dalla conclusione dell'affare ex art.1756 codice civile.
<b>Polizze Assicurative non abbinata ai prodotti finanziari</b>	Spese documentate dal mediatore creditizio (spese postali, bolle, visure catastali, visure protesti, etc.) che devono essere interamente rimborsate dal cliente, ove sostenute,

	indipendentemente dalla conclusione dell'affare ex art.1756 codice civile
--	---

Tipologia di Finanziamento	Spese a carico del Cliente, ove previste, non dovute al mediatore creditizio
<b>Mutuo</b>	Spese necessarie per la concessione del finanziamento (imposta sostitutiva, perizia, spese di istruttoria bancaria, assicurazione scoppio incendio) e relative a servizi accessori/opzionali (contratti di assicurazione sia obbligatori che facoltativi richiesti dalla banca/intermediario finanziario). Per il dettaglio di dette spese si rimanda al foglio informativo dell'ente finanziatore specifico per prodotto.
<b>Cessione del Quinto dello Stipendio; Cessione del Quinto della pensione; Delegazione di pagamento ex art. 1268 e 1269 C.C.; Prestito Personale; Carte di Credito.</b>	a) Imposta sostitutiva (ove previsto); b) spese di istruttoria bancaria; c) spese per la gestione del rapporto bancario; d) Assicurazione obbligatoria per il prodotto cessione del quinto e copertura del rischio perdita pecuniaria e rischio vita; e) assicurazione abbinata al prodotto di finanziamento; f) spese relative ai servizi accessori/opzionali g) spese notarili ove previste e come da tariffario notarile; h) spese attivazione carta. Per il dettaglio di dette spese si rinvia al foglio informativo dell'ente finanziatore specifico per prodotto.
<b>Polizze Assicurative non abbinare ai prodotti finanziari</b>	Imposte sul premio (ove previste), premio assicurativo (ove previsto). Per il dettaglio di dette spese si rinvia al foglio informativo dell'ente finanziatore specifico per prodotto.

## GLOSSARIO

**Cliente:** qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite di un mediatore creditizio;

**Mediatori Creditizi:** i soggetti che svolgono l'attività di cui all'articolo 128 – *sexies* del D. Lgs 385/93, comma 1, della citata legge n.108 del 1996.

**Intermediari Finanziari:** i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106 o 107 del TUB;

**Testo Unico Bancario (TUB):** decreto legislativo 10 settembre 1993, n.385 recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche e integrazioni.

**ISC – Indicatore Sintetico di Costo:** è un indicatore sintetico del costo dell'operazione di finanziamento espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso e va indicato in relazione alla sua durata ed alle modalità di rimborso. L'indicatore deve essere inserito nel contratto e nel documento di sintesi che vanno consegnati al cliente. Nel calcolo dell'ISC rientrano parametri ulteriori rispetto al solo rimborso del capitale e degli interessi come gli oneri relativi alle: 1) spese di istruttoria; 2) spese di revisione del finanziamento; 3) spese di apertura e chiusura della pratica di credito; 4) spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate; 5) spese di assicurazione o garanzia intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito; 6) costo dell'eventuale attività di mediazione se svolta da un terzo; 7) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.

**TAEG – Tasso Annuo Effettivo Globale:** è l'indicatore di costo di un'operazione di finanziamento. Esso è il parametro di finanziamento individuato dalla legge per le operazioni di credito al consumo. Le sue modalità di calcolo sono analoghe

**F.I. 7/21 – Aggiornato al 01 gennaio 2021** 8



a quelle dell'ISC. Come quest'ultimo anche il TAEG deve essere inserito nel contratto e nel documento di sintesi che vanno consegnati al cliente. Come per l'ISC Anche nel calcolo del TAEG rientrano parametri ulteriori rispetto al solo rimborso del capitale e degli interessi come gli oneri relativi alle: 1) spese di istruttoria; 2) spese di revisione del finanziamento; 3) spese di apertura e chiusura della pratica di credito; 4) spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate; 5) spese di assicurazione o garanzia intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito; 6) costo dell'eventuale attività di mediazione se svolta da un terzo; 7) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.

**TAN – Tasso Annuale Nominale:** indica il tasso di interesse (ossia il prezzo) espresso in percentuale e su base annua richiesto dal creditore di un finanziamento. Esso non esprime il costo complessivo del finanziamento come invece nel caso del TAEG.

Luogo \_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_

Il Cliente \_\_\_\_\_